

CITTA' DI SEREGNO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI - CITTÀ DI SEREGNO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 04.05.2004

Art. 1 Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di taxi, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dalla Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20;
 - b) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
 - d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;
 - e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - g) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 Definizione del servizio

1. Il servizio di taxi provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su destinazioni e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3 Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

1. Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio taxi sono stabiliti, compatibilmente con i criteri determinati dalla Regione, con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 4 Autorizzazione all'esercizio del servizio e figure giuridiche

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità della licenza di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
3. Il richiedente sia esso persona fisica o rappresentante legale di persona giuridica deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.
4. Ai sensi di quanto disposto della legge 15 gennaio 1992 n. 21, art. 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - c) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità delle norme vigenti sulla cooperazione;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice civile.
5. Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, l'intestatario della licenza è reintegrato nella titolarità con effetto immediato.
6. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
7. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.
8. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
9. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'espletamento dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
10. Unitamente alla licenza il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della legge n. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "servizio pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
11. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.
12. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5 Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

1. Nei casi di necessità accertati dal Dirigente del settore competente, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente medesimo.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1. I titolari di licenza di taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati di norma con partenza dai luoghi di stazionamento individuati con provvedimento sindacale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti aeroporti, porti, stazioni, ospedali .
3. La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.
4. E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
5. La prenotazione del servizio di taxi è di norma vietata, salvo i casi di cui al comma precedente.

Art. 7 Modalità per il rilascio delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate per concorso pubblico per titoli a coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 rilasciato dalla competente camera di commercio.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.
3. Il concorso deve essere indetto con determinazione del Dirigente del settore competente entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.

Art. 8 Contenuti del Bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) numero e tipo delle licenze da rilasciare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) termine entro il quale deve essere convocata la Commissione di concorso per le valutazioni delle domande presentate.

Art. 9 Commissione consultiva comunale

1. E' istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e autonoleggio con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione comunale è formata:
 - a) dal Dirigente del settore competente in funzione di Presidente;
 - b) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) da 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale;
 - e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
 - f) da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap.
3. Nel caso in cui entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di cui al comma 2 lettere c), d), e) ed f) non provveda a designare i propri rappresentanti, si procede ugualmente alla nomina dei membri già designati, che non potranno comunque essere inferiori a tre, ed all'insediamento della Commissione, che risulta validamente costituita a tutti gli effetti. E' fatta salva la nomina con successivo provvedimento dei componenti designati tardivamente.
4. La Commissione comunale è costituita con provvedimento del Dirigente del settore competente.
5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
6. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati dal verbale della seduta.
7. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.
8. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre componenti di Commissione.
9. La Commissione dovrà essere informata delle autorizzazioni assegnate secondo le procedure stabilite dal presente regolamento.
10. La Commissione resta in carica 5 anni dalla nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.
11. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, le pratiche rimaste inevase vengono valutate senza acquisirne il parere.
12. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale designato dal Dirigente del settore competente.
13. La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della legge n. 21/92 nonché le seguenti altre funzioni:

- vigila sul rispetto del presente regolamento;
- esprime parere sull'adeguamento periodico delle tariffe;
- esprime parere sull'irrogazione delle sanzioni accessorie previste dal presente regolamento nonché sulla decadenza della licenza;
- verifica lo stato di conservazione e decoro dei mezzi in servizio;
- esprime parere sulla modifica del presente regolamento.

14. La Commissione svolge inoltre un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea.

Art. 10 Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi

1. La Commissione di concorso è composta da 3 membri esperti del settore fra cui il Dirigente del servizio interessato che la presiede.
2. Il Dirigente del settore competente nomina su una rosa di candidati espressi dalla commissione consultiva comunale i membri esperti di cui al comma 1.
3. La Commissione di cui al presente articolo dura in carica per il tempo necessario all'espletamento del concorso. Essa è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui alla lett. d) del precedente art. 8.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale designato dal Dirigente del settore competente.

Art. 11 Attività della Commissione di concorso

1. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune.
2. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 15 comma 1.

Art. 12 Requisiti per il rilascio della licenza

1. Per il rilascio della licenza il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Nuovo Codice della Strada;
 - b) essere iscritti nei ruoli previsti presso la C.C.I.A.A.;
 - c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza;
 - d) non aver trasferito precedente licenza da almeno 5 anni.
2. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:
 - a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;

- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 - 31 maggio 1965, n. 575 - 13 settembre 1972, n. 646 - 12 ottobre 1982, n. 726;
 - c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
 - d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
3. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati dai vincitori di concorso mediante documentazione valida ad ogni effetto di legge; nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva ed abbreviata previste dalla legge, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Presentazione delle domande

1. Le domande per il concorso per l'assegnazione della licenza di taxi dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune in carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia certificato di iscrizione al ruolo ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00;
 - b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento; nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di certificazione sostitutiva previste dalla legge;
 - c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - d) certificato di iscrizione al casellario giudiziale o attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00.

Art. 14 Assegnazione e rilascio della licenza

1. L'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di concorso, provvede all'assegnazione della licenza.
2. La graduatoria redatta dalla Commissione di concorso ha validità di un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 15 Titoli di preferenza

1. Al fine di assegnare le licenze per l'esercizio del servizio di taxi, la Commissione di concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è attribuibile il punteggio massimo a fianco indicato:
 - a) titolo di studio: fino a punti 5;

- b) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo: fino a punti 5;
 - c) servizio prestato per un periodo di almeno sei mesi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza: punti 2 per ogni semestre fino ad un massimo di punti 16;
 - d) altri titoli attinenti alla professione indicati dalla Commissione consultiva di cui all'art. 9: fino a punti 4.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.
 3. Costituisce titolo preferenziale a parità di punteggio:
 - o l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
 - o la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
 4. In caso di ulteriore parità il titolo è assegnato per sorteggio.

Art. 16 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 17 Trasferibilità della licenza

1. La licenza fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferita nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento delle licenze pervenute "mortis causa", ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
3. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone di minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge n. 21/92. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
4. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
5. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge n. 21/92 o delle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
6. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare

trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

7. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere trasferita altra licenza, neppure da parte di altro comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 18 Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - f) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - h) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
 - i) dotare il mezzo di tassametro omologato attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare; a richiesta, rilasciare attestato comprovante l'importo della corsa.
2. E' fatto divieto di:
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
 - e) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - f) portare animali propri in vettura;
 - g) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
 - h) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19 Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 20 Trasporto dei portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 21 Idoneità dei mezzi

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione di cui all'art. 9 dispone, direttamente o per il tramite di personale appositamente delegato, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche circa lo stato di conservazione e di decoro dei mezzi in servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale sul parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art. 28.
3. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.
4. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 22 Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi sono fissate ogni tre anni dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

Art. 23 Trasporto bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli a seguito del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio, altresì, e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 24 Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

Art. 25 Vigilanza

1. La Commissione comunale di cui all'art. 9, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 26 Diffida

1. Il Dirigente del settore competente diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
 - d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - e) interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 27 Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Nuovo Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato, sono punite nel seguente modo:
 - a) con sanzione pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art. 10 della L. 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
3. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Dirigente del settore competente, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.
4. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 per la violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, di una somma pari al doppio del minimo edittale, oltre alle

spese del procedimento, entro il termine di giorni sessanta dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 28 Sospensione della licenza

1. La licenza di esercizio può essere sospesa dal Dirigente del settore competente sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, da uno ad un massimo di 90 giorni nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del Nuovo Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 29 Revoca della licenza

1. Il Dirigente del settore competente, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di professionalità;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione per un minimo di giorni 30 adottati ai sensi del precedente art. 28;
 - c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 17 del presente regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e immotivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - i) nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie.
2. La licenza è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.

3. Della revoca viene data comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo a cura dell'ufficio comunale competente.

Art. 30 Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.
2. Il Dirigente del settore competente, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 31 Decadenza della licenza

1. Il Dirigente del settore competente, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato esercizio o ingiustificata sospensione del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32 Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia della licenza.

Art. 33 Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 34 Taxi di scorta

1. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, un numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

2. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art. 35 Turni e orari di servizio

1. I servizi di taxi sono regolati da turni e orari stabiliti dal Sindaco, su parere della Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 36 Servizi in ambito aeroportuale

1. Nell'ambito del sistema aeroportuale lombardo, come definito dall'art. 1 D.P.G.R. n. 66253 del 31 luglio 1998, sono autorizzati ad effettuare il servizio taxi i titolari di licenze in servizio presso gli scali di Malpensa e Orio al Serio alla data del 25 ottobre 1998, rilasciate dal comune capoluogo di regione, dai comuni già integrati nel sistema taxi di Milano (Assago, Corsico, Lacchiarella, Rozzano), dai comuni capoluogo di provincia nel cui ambito territoriale ricade l'aeroporto (Bergamo e Varese) e dai comuni del sedime aeroportuale (Peschiera Borromeo, Segrate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Orio al Serio, Grassobbio, Seriate).
2. I titolari di licenze taxi rilasciati dai comuni di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Luino, e Laveno, sono legittimati ad effettuare il servizio taxi nell'ambito del sistema aeroportuale lombardo, qualora i rispettivi comuni richiedano l'integrazione al servizio taxi nel sistema aeroportuale.
3. Il Comune di Seregno, quale comune facente parte del bacino di utenza aeroportuale di cui all'art. 2 comma 1 D.P.G.R. n. 66253/98 potrà integrarsi al servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo previo parere favorevole dell'Osservatorio previsto dal suddetto decreto, mediante apposita delibera di Giunta Comunale.
4. Le tariffe e le modalità del servizio in ambito aeroportuale sono definite dal decreto di cui al precedente comma e successive modifiche.

Art. 37 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.